



COMUNE DI RASSA

- Ordinanza N°17 del 20.11.2025 -

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO
TEMPORANEO SULLA PISTA VALGRONDA – VALSORBA E ALPE SULLE PIANE PER MOTIVI DI
SICUREZZA E DI PUBBLICA INCOLUMITÀ'**

IL SINDACO

VISTO l'art. 6, comma 4 lett. b), e comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che conferisce ai comuni, il potere di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;

VERIFICATA la necessità di garantire la sicurezza pubblica lungo le piste Valgronda, Valsorba e Alpe sulle Piane per il periodo invernale in quanto suddetti tratti di strada non vengono trattati con trattamento antigelo e spazzamento neve;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'istituzione del divieto di transito temporaneo della pista a tutti i mezzi al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità con idonei ostacoli ed apposita segnaletica;

VISTO l'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e l'art. 6 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, per il fine della pubblica e privata incolumità, che qui si intendono integralmente richiamate:

- ✓ **il divieto di transito sulle piste:**
 - **Valgronda da Cantone S. Antonio**
 - **Valsorba da posteggio Cantone S. Antonio**
 - **Alpe sulle Piane dal bivio con la strada comunale**

a tutti i mezzi con decorrenza dalla data odierna e fino a revoca;

- ✓ l'apposizione della necessaria segnaletica di divieto transito con cartellonistica conforme al codice della strada e con appositi ostacoli fisici che ne impediscono il transito.

E' abrogata qualsiasi altra disposizione relativa alla pista in questione in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE

- ✓ La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sulle bacheche del Comune;
- ✓ l'invio al Comando Gruppo Carabinieri – Forestali di Scopa, ed alla Prefettura di Vercelli;
- ✓ che in caso di violazione alla presente ordinanza sia applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza di provvedimenti legalmente dati;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rassa.

Il responsabile del Servizio tecnico e viabilità
Barbaglia geom. Michele

Rassa dalla residenza municipale, 20.11.2025



Sede via G. Marconi n.34 - 13020 Rassa (VC) C.F. 82001810025 P.IVA 01444690026

Tel. e Fax 0163.77.287 - mail rassa@ruparpiemonte.it

Sito Web : www.comune.rassa.vc.it

